

Richiesta:

Precisazioni in merito al punto 14) dei bandi ("richiesta/presentazione delle tre offerte") preparati dai GAL:

1. se il beneficiario ha richiesto tre offerte, ma ne ha ricevute due oppure una, cosa deve fare? È a posto, è sufficiente che dimostri di avere chiesto tre preventivi a tre ditte (con le checklist previste dalle misure antifrode noi effettuiamo poi le verifiche del caso)? Deve chiedere ad altri 3/10/n operatori economici finché riesce ad ottenere tre offerte?
2. se per certe tipologie di operazioni il beneficiario ha ritenuto più opportuno non richiedere un'offerta a tre determinati operatori economici, ma ha condotto una ricerca di mercato aperta a tutti gli operatori economici interessati e ha ricevuto un numero di offerte inferiore a tre come deve procedere per individuare il fornitore?

Risposta:

1. SELEZIONE DEL FORNITORE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Alla luce di quanto riportato:

- all'**art. 65 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi SIE** che dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale;
- al paragrafo **3.3 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza** delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del MIPAF" (febbraio 2016), documento quest'ultimo che stabilisce una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR;
- all'**art. 58 del Reg. (UE) 1306/2013** che richiede venga posta particolare attenzione all'effettuazione di accertamenti al fine di prevenire e individuare possibili irregolarità e frodi volte ad ottenere un indebito vantaggio (nel caso dei preventivi si possono configurare ad esempio in offerte create artificialmente e/o gonfiate);

premesse che

le spese, per essere ammesse a contributo del fondo FEASR, devono riguardare l'attuazione di operazioni direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure del Programma di Sviluppo Rurale o dei Programmi di Sviluppo Locali (nel caso specifico dei progetti attivati in ambito Leader) e devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità ed efficienza (principio della ragionevolezza dei costi);

in risposta

alle richieste di chiarimento pervenute dai GAL su una tematica di interesse generale che trova applicazione per tutte le misure attivate nell'ambito del PSR provinciale e dei PSL zonali quando il richiedente deve affidare l'incarico di esecuzione di una prestazione/fornitura/servizio a terzi in assenza di un prezzario di riferimento con valenza in ambito provinciale (o anche in presenza di un prezzario di riferimento ove espressamente richiesto), si specifica che quest'ultimo deve dimostrare di avere adottato una procedura di

selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

I preventivi infatti devono avere determinate caratteristiche pena la non ammissibilità delle spese riportate nei documenti, nello specifico devono:

- riportare le informazioni complete sulla ditta fornitrice;
- essere *indipendenti* cioè devono essere forniti da almeno 3 ditte differenti e in concorrenza tra di loro (ci deve essere impossibilità di un fornitore di influenzare, sia direttamente che tramite i soci, la quantificazione dei preventivi degli altri fornitori);
- essere *comparabili* ovvero devono contenere una descrizione dettagliata dei servizi, macchinari o attrezzature oggetto di acquisto specificando le caratteristiche tecniche che permettano di confrontare i preventivi; ad esempio per impianti e attrezzature: potenzialità, materiali costruttivi ecc. Per gli investimenti immateriali, i preventivi devono contenere una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto – piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti. I beni e i servizi per i quali viene chiesto il contributo devono essere del tipo, qualità e quantità necessari per conseguire la realizzazione e i risultati attesi del progetto; non sono ammissibili investimenti sproporzionati rispetto ai risultati attesi o che prevedono qualità o specifiche superiori al necessario (es. abbellimenti superflui). Se del caso le tre offerte devono specificare distintamente le qualità o specifiche superiori al necessario, che non potranno essere oggetto di contributo.
- essere competitivi rispetto ai prezzi di mercato; i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo;
- riportare nei dettagli:
 - la tipologia macchina/attrezzatura, la capacità produttiva e il prezzo,
 - nel caso dei servizi il dettaglio dei servizi offerti;
 - gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo,
- riportare l'importo complessivo;
- riportare la data di emissione;
- riportare gli eventuali tempi di consegna;
- riportare il periodo di validità del documento. Laddove non fosse specificata la validità del preventivo, si considera il termine convenzionale di 90gg. Se un preventivo risultasse non più

valido alla data di presentazione della domanda dovrà essere integrato con una dichiarazione di validità rilasciata dal fornitore.

- riportare ove pertinente l'eventuale garanzia ed il relativo periodo di validità.

SCELTA DEL FORNITORE

Acquisiti i preventivi, il richiedente deve procedere alla scelta del fornitore che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, ritiene il più idoneo. A tale scopo il richiedente deve redigere e sottoscrivere una breve relazione tecnico-economica, illustrante in modo esauriente e concreto la motivazione della scelta del preventivo, cioè la motivazione deve trovare riscontro nel contenuto dei preventivi o evidenza nello stato di fatto dell'impresa richiedente. Si precisa che, qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo nella relazione tecnico-economica non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo con la spesa più bassa. Nel caso in cui, la scelta del richiedente ricada sul fornitore che ha presentato il preventivo con la spesa più bassa non è necessaria la stesura della relazione tecnico-economica.

Nel caso di acquisizioni di servizi e beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è necessario presentare una relazione tecnico-economica contenente una dichiarazione motivata nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Tutta la predetta documentazione (preventivi e relazione tecnico-economica) deve essere acquisita dall'Ufficio responsabile della misura prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l'acquisto della prestazione/fornitura/servizio di cui trattasi. Solo in casi debitamente motivati può essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo.

2. INDAGINE DI MERCATO A TITOLO ESPLORATIVO

La Linea guida ANAC nr. 4 approvata il 26/10/2016 al paragrafo 4.1.2 stabilisce che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

L'indagine di mercato può avvenire tramite (fonte ACP):

- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. 57 del Dlg. 50/2016)

- consultazione di un elenco telematico (art. 27, Legge provinciale 16/2015)
- avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 del Dlg. 50/2016)
- altro (consultazioni/ricerche in internet).

Nel caso l'indagine di mercato venga realizzata tramite avviso per la manifestazione di interesse, come si desume dal quesito 2, deve essere assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato scegliendo lo strumento ritenuto più idoneo. Il periodo minimo di pubblicazione dell'avviso è di 15 giorni.

L'avviso deve contenere il seguente dettaglio informativo (paragrafo 4.1.5 della Linea guida ANAC nr. 4): il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti d'idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Una volta selezionati gli operatori economici sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante gli stessi sono invitati a presentare un'offerta tramite posta elettronica certificata ovvero quando ciò non sia possibile tramite lettera.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'indagine di mercato abbia uno scopo puramente esplorativo e non possa in alcun modo sostituirsi alla necessità di ottenere, in un momento successivo, almeno tre preventivi di spesa con le caratteristiche sopra esposte (fatte salve le precisazioni riportate al punto 1 per le acquisizioni di servizi e beni altamente specializzati e investimenti a completamento di forniture preesistenti), sui quali basare la scelta del fornitore e la successiva verifica di congruità e ragionevolezza dei costi.